

## DECISIONE (UE) 2018/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

**recante modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive del Consiglio 86/278/CEE <sup>(3)</sup> e 87/217/CEE <sup>(4)</sup> si basano sugli articoli 100 e 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, attualmente articoli 115 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le modifiche di queste direttive nella presente decisione sono connesse alla politica dell'Unione in materia di ambiente e sono una diretta conseguenza dell'abrogazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup> sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE. È opportuno pertanto che tali modifiche si basino sull'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.
- (2) La direttiva 94/63/CE del Consiglio e del Parlamento europeo <sup>(6)</sup> si basa sull'articolo 100 bis del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l'articolo 114 TFUE. Le modifiche a queste direttive nella presente decisione sono connesse alla politica dell'Unione in materia di ambiente e sono una diretta conseguenza dell'abrogazione della direttiva 91/692/CEE sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE. È opportuno pertanto che tali modifiche si basino sull'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.
- (3) La direttiva 91/692/CEE è stata adottata per razionalizzare e migliorare, su base settoriale, le disposizioni relative alla trasmissione d'informazioni e alla pubblicazione di relazioni concernenti talune direttive in materia di tutela dell'ambiente. Per raggiungere tale obiettivo, la direttiva 91/692/CEE ha modificato varie direttive introducendo obblighi di comunicazione uniformi.

<sup>(1)</sup> GU C 173 del 31.5.2017, pag. 82.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2018.

<sup>(3)</sup> Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

<sup>(4)</sup> Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (GU L 85 del 28.3.1987, pag. 40).

<sup>(5)</sup> Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

<sup>(6)</sup> Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24).

